



COMUNE DI CIVITELLA DEL TRONTO
Provincia di Teramo

***REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL
SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA
TRAMITE I BUONI PASTO.***

(Approvato con deliberazione di Giunta n. 131 del 23/12/2025)

SOMMARIO

ART. 1 - PRINCIPI GENERALI.....	3
ART. 2 - DEFINIZIONE DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA.....	3
ART. 3 - DIRITTO AL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA.....	3
ART. 4 – ASSEGNAZIONE BUONO PASTO NEL CASO DI LAVORO STRAORDINARIO.....	4
ART. 5 - ESCLUSIONE DAL SERVIZIO DI MENSA	4
ART. 6 - VALORE E UTILIZZO DEL BUONO PASTO	4
ART. 7- PROCEDURA DI EROGAZIONE DEI BUONI PASTO	5
ART. 8 – TRATTAMENTO FISCALE E CONTRIBUTIVO DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA.....	5
ART. 9 - DISPOSIZIONI FINALI	5

ART. 1 - PRINCIPI GENERALI

- 1.** Il presente regolamento disciplina le modalità di erogazione del servizio sostitutivo della mensa a favore dei dipendenti del Comune di Civitella del Tronto, come disciplinato dalle norme vigenti dei contratti collettivi nazionali.
- 2.** Il Comune di Civitella del Tronto, in relazione al proprio assetto organizzativo e in ottemperanza alle disposizioni contrattuali, assicura al proprio personale (a tempo indeterminato e determinato, a tempo pieno e parziale), nonché alle altre figure tenute a prestare servizio presso l'Ente con orario predeterminato (al personale comandato, o altre forme di assegnazione temporanea, ove presente), il servizio sostitutivo della mensa attraverso l'attribuzione di buoni pasto.
- 3.** I buoni pasto non possono essere sostituiti da indennità monetarie e non sono cedibili a terzi.
- 4.** Dopo la consegna al personale che ne ha diritto, la responsabilità dell'utilizzo dei buoni pasto ricade interamente sullo stesso personale e, nel caso in cui si verifichi un evento che non ne consenta l'utilizzo, i buoni non possono essere rimessi, salvo si tratti di evento non imputabile al dipendente.

ART. 2 - DEFINIZIONE DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA

- 1.** Per servizio sostitutivo di mensa si intende quello fruibile in pubblici esercizi dislocati sul territorio o mediante la cessione di prodotti di gastronomia pronti per il consumo immediato effettuata da rosticcerie e gastronomie artigianali, pubblici esercizi e servizi commerciali muniti delle autorizzazioni di legge, convenzionati con l'appaltatore del servizio buoni pasto.

ART. 3 - DIRITTO AL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA

- 1.** Ha diritto al servizio sostitutivo di mensa attraverso l'attribuzione di un buono pasto per ogni giornata effettivamente lavorata, anche se domenica o festiva, il personale dipendente a tempo indeterminato e determinato, a tempo pieno e a tempo parziale, nonché le altre figure contemplate all'art. 1, comma 2.
- 2.** Per poter fruire del servizio sostitutivo della mensa occorre che ricorrono tutti i seguenti presupposti:
 - a) il dipendente deve avere prestato attività lavorativa al mattino con prosecuzione nelle ore pomeridiane, in una delle modalità previste ai commi successivi del presente articolo, effettuare una pausa pranzo non inferiore a 30 minuti nell'ambito della fascia pausa pranzo e proseguire l'attività lavorativa al pomeriggio, o che prestino attività lavorativa al pomeriggio con prosecuzione nelle ore serali, sulla base dell'assetto organizzativo per tempo vigente;
 - b) il pasto va consumato al di fuori dell'orario di servizio, nell'ambito della flessibilità, entro la fascia pausa stabilita in minimo 30 minuti. L'ampiezza della fascia pausa pranzo tiene conto dei vari profili e orari individuali assegnati sulla base delle articolazioni dell'orario di servizio vigente.

3. Il diritto di mensa è connesso alla prestazione del servizio, certificata da idonei sistemi di rilevazione automatizzati. Pertanto, è fatto obbligo a tutti i dipendenti aventi diritto di timbrare in uscita la pausa pranzo, effettuare l'intervallo, quindi timbrare di nuovo l'entrata per effettuare l'orario pomeridiano. Nel caso in cui il dipendente non abbia potuto effettuare la timbratura (a titolo esemplificativo, per uscita di servizio che dalla mattina si protrae nel pomeriggio), l'effettiva prestazione dell'attività lavorativa deve essere attestata dal dipendente e controfirmata dal Responsabile del Servizio di appartenenza. Non saranno attribuiti buoni pasto a chi non abbia correttamente adempiuto, nei modi su indicati, alle operazioni di timbratura.

4. Non concorrono al raggiungimento delle ore utili per avere diritto al buono pasto i permessi retribuiti per motivi personali o per gli altri motivi previsti dal contratto nazionale di lavoro, ancorché la prestazione lavorativa effettivamente resa sia distribuita tra la mattina e il pomeriggio e, comunque, attorno all'orario previsto per la pausa pranzo.

5. Il personale appartenente al corpo della Polizia Locale e il personale esterno manutentivo, qualora si verifichi l'esigenza di garantire il regolare svolgimento dei servizi, con specifico riferimento alle attività di protezione civile, vigilanza e polizia locale, la pausa per la consumazione dei pasti è collocata all'inizio o alla fine dell'orario di lavoro.

ART. 4 – ASSEGNAZIONE BUONO PASTO NEL CASO DI LAVORO STRAORDINARIO.

1. Il diritto al buono pasto spetta anche a tutti i lavoratori che effettuano lavoro straordinario, debitamente e preventivamente autorizzato dal Responsabile del Servizio di appartenenza.

2. In assenza della prescritta autorizzazione, il buono pasto non può essere attribuito.

ART. 5 - ESCLUSIONE DAL SERVIZIO DI MENSA

1. Non si ha diritto al buono pasto nei giorni di assenza dal servizio per l'intera giornata, indipendentemente dalla natura dell'assenza, o nei giorni in cui non si effettua il rientro pomeridiano, fatto salvo quanto previsto agli articoli precedenti.

2. Non si eroga il buono pasto ai dipendenti in missione che usufruiscono del trattamento di trasferta e che chiedono il rimborso, entro i limiti previsti dalla legge, delle spese documentate sostenute per i pasti.

ART. 6 - VALORE E UTILIZZO DEL BUONO PASTO

1. Il valore nominale del buono pasto è fissato in € 7,00 (euro sette). Futuri adeguamenti saranno possibili, previa contrattazione decentrata e successiva formale adozione con deliberazione della Giunta Comunale, nei limiti dell'importo massimo stabilito dalla legge.

2. Il buono pasto:

- non è cedibile, commerciabile o convertibile in denaro;
- può essere utilizzato solo per usufruire del servizio sostitutivo di mensa, presso gli esercizi convenzionati.

ART. 7 - PROCEDURA DI EROGAZIONE DEI BUONI PASTO

1. I buoni pasto sono accreditati, nelle Card elettroniche nominative di ciascun dipendente, a cura della ditta appaltatrice, sulla base del tabulato fornito dall'ufficio di rilevazione delle presenze, con cadenza mensile successivamente alla maturazione del diritto alla fruizione dei buoni del mese precedente.

2. I buoni sono spendibili fino alla data di scadenza prevista su ciascun buono e, se non utilizzati entro tale data, non danno luogo a corresponsione di compenso sostitutivo o altra erogazione.

3. Non è consentita, per alcun motivo, la monetizzazione dei buoni pasto e non può essere attribuito più di un buono pasto nella stessa giornata lavorativa.

4. Inoltre, il buono pasto:

- può essere utilizzato solo per l'intero valore nominale e non dà diritto a resto;
- non può essere utilizzato da persone diverse dall'assegnatario;
- l'eventuale eccedenza del costo del pasto, rispetto al valore nominale del buono, è corrisposta direttamente dal dipendente ed è a suo totale carico.

ART. 8 – TRATTAMENTO FISCALE E CONTRIBUTIVO DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA

1. Il valore nominale del buono pasto del Comune di Civitella del Tronto è di € 7,00 e non costituisce reddito da lavoro dipendente e non è soggetto alle ritenute di legge.

ART. 9 - DISPOSIZIONI FINALI

1. Il presente regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della relativa deliberazione di approvazione, e si intende abrogata ogni altra disposizione in merito.

2. Per quanto non previsto nel presente regolamento si applicano le disposizioni dei contratti collettivi vigenti.